



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 208/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO recante:

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22
(Disciplina delle Associazioni Pro Loco)"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/7/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/7/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/10/2023

Testo del Provvedimento

PL n. 208/XII pag. 3
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

Normativa comparata

Abruzzo L.R. 22 maggio 2018, n. 9 pag. 7
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

Emilia - Romagna L.R. 25 marzo 2016, n. 5 pag. 19
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “Pro-Loco”).

Liguria L.R. 11 aprile 1996, n. 17 pag. 25
Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

Molise L.R. 4 agosto 2022, n. 20 pag. 30
Disciplina delle associazioni Pro Loco.

Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 36 pag. 37
Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.

Puglia L.R. 11 giugno 2018, n. 25 pag. 45
Disciplina delle associazioni Pro loco.

Veneto L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 pag. 62
Disciplina delle associazioni pro loco.

Normativa comunitaria

Toscana L.R. 17 settembre 2018, n. 52 pag. 67
Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Normativa regionale

L.R. 19 novembre 2020, n. 22 pag. 71
Disciplina delle Associazioni pro loco.

Testo a confronto

Testo a confronto PL 208/XII pag. 78



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Il Consigliere regionale

F.to On. Michele Comito

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare la lettera e) dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Nello specifico con l’intervento normativo si permette, nell’ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti.

La modifica è giustificata dalla necessità di potenziare il più possibile l’azione di promozione dei territori e favorire l’importante azione sociale che svolgono tali Associazioni in ambito comunale.

L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: “Modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 22/2020”

Articolo 2 rubricato: “Clausola di invarianza finanziaria”

Articolo 3 rubricato “Entrata in vigore”

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge mira a modificare la lettera e) dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco). Nello specifico con l'intervento normativo si permette, nell'ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco salvo che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti. L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'art. 5 della l.r. 22/2020	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Art. 1

(Modifiche all’art. 5 della l.r. n. 22/2020)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituita dalla seguente: “e) svolgimento dell’attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all’Albo regionale salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

L.R. 22 maggio 2018, n. 9 (1).

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2018, n. 56 speciale.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 107/5 del 8.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità (2).

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.

3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) ed il Comitato regionale abruzzese dell'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva (ENDAS) e le rispettive strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica (3).
 4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed il Comitato regionale ENDAS Abruzzo possono essere destinatari di contributi diretti per la loro attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale (4).
 5. La Regione Abruzzo può assegnare ai Comitati regionali di cui al comma 3 e alle rispettive strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche (5).
 6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.
 7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed i Comitati regionali di cui al comma 3 (6).
- (2) Articolo così sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).
- (3) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera a), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).
- (4) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 17, lettera b), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).
- (5) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera c), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).
- (6) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera d), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco (7).

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:

- a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;
- b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
- c) al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;
- d) nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;
- e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
- f) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- g) collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
- h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;
- i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

(7) Articolo così sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

Art. 3 Statuti.

1. Le Pro Loco comunque costituite, sia con atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere all'albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

- a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
- b) la configurazione giuridica della Pro Loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;
- c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;
- d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
- e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;
- f) l'obbligo di inviare annualmente al Servizio regionale competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;
- [g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe; (8)]
- h) l'obbligo di adottare criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
- i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere (9);
- [j) l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune dove la Pro Loco opera copia della convocazione delle assemblee contenente all'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio preventivo, del programma annuale delle attività e del bilancio consuntivo, con facoltà del Sindaco di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto a meno che non ne faccia parte perché eletto; (8)]
- k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, per il parere consultivo del Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, con

conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati e la compatibilità e inserimento nel programma annuale di promozione turistica e della programmazione regionale;

l) la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h);

m) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra i soci gli eventuali utili;

n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 (9).

[2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la Pro Loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione è effettuata con provvedimento del Sindaco del Comune. (10)]

3. Le Associazioni Pro Loco che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse al Servizio regionale competente per l'aggiornamento dei dati relativi all'Elenco regionale (11).

(8) Lettera abrogata dall' art. 17, comma 1, lettera d), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(9) Lettera così sostituita dall' art. 17, comma 1, lettera d), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(10) Comma abrogato dall' art. 17, comma 1, lettera d), n. 2, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(11) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

Art. 4 Elenco regionale (12).

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco (12).

2. Il predetto Albo sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).

3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione (13).

3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte (14).

4. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni (12):

- a) che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
- b) che la località dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
- c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- d) le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di dieci Pro Loco, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti (15);
- e) per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, è necessario che l'istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.

5. La Regione dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all'iscrizione della Pro Loco all'Elenco regionale (12).

6. Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.

7. L'Elenco regionale contiene (12):

- a) la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;
- b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;
- c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
- d) il numero dei soci iscritti all'associazione.

8. La Regione cura l'aggiornamento dell'Albo, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

(12) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(13) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera e), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall' art. 17, comma 1, lettera e), n. 2, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(15) Lettera così modificata dall' art. 18, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Vigilanza.

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all'Albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell'UNPLI Abruzzo e dell'ENDAS Abruzzo attraverso il supporto delle strutture sub-regionali di secondo livello (17).
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.
3. Qualora la Regione Abruzzo, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che un ufficio di accoglienza ed informazione turistica aperto dalle Pro Loco non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dalle linee guida stabilite dalla Giunta regionale per il Sistema Informativo di Destinazione, dispone le dovute verifiche e accertamenti.
4. Nel caso si accerti che l'Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla Pro Loco non abbia le dovute caratteristiche né rispetti le procedure standard minime indicate nelle linee guida del Sistema Informativo di Destinazione, né vi siano possibilità di ripristinarle, dispone la revoca del nulla osta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e della denominazione ufficiale.
5. Il dirigente del Servizio competente provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dandone comunicazione alla Pro Loco e al Sindaco del Comune dove essa opera.
6. Qualora venga accertato che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Regione invita la Pro Loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.
7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo e all'ENDAS Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento (16).
8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la Regione dispone la cancellazione della Pro Loco dall'Albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della Pro Loco, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente.

(16) Comma dapprima sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1 e poi così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera f), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera e), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Incentivi e contributi.

1. Alle Pro Loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), delle altre leggi regionali e delle disposizioni regionali in materia culturale, turistica e sportiva.
2. Per agevolare l'attività delle Pro Loco, la Regione può concedere un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le Pro Loco iscritte all'Albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.
3. La Regione, con lo stesso provvedimento, può concedere contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco nel proprio territorio.
4. La Pro Loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve relazionare l'effettiva attività svolta, certificare e documentare contabilmente la spesa sostenuta, il tutto sottoscritto dal Presidente della Pro Loco allegando la relazione contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione.
5. Le richieste di contributo, di cui ai commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate alla Regione Abruzzo corredate di copia del bilancio di previsione dell'anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile è presentato il conto consuntivo delle spese sostenute per l'attività svolta.
6. La Regione Abruzzo destina contributi alle Pro Loco anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici a valere sui fondi regionali, nazionali o comunitari, per finalità specifiche.
7. Tra le specifiche finalità di cui al comma 6 hanno particolare rilevanza le attività svolte dalle Pro Loco singole o associate, per l'apertura e gestione di uffici o punti d'informazione e accoglienza turistica con riconoscimento e uso della denominazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).
8. I contributi alle Associazioni Pro Loco sono concessi dalla Regione nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 Tavolo tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco.

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle Pro Loco in regola con l'iscrizione all'Elenco regionale che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) (18).
2. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, esprime, inoltre, il proprio parere non vincolante in merito all'individuazione di linee di intervento e di progetto riguardanti provvidenze finanziarie a carattere nazionale o comunitario.
3. L'aspetto organizzativo del Tavolo tecnico è assicurato dal Servizio regionale competente, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria C come suo segretario verbalizzante.
4. Il Tavolo tecnico, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal Dirigente del Servizio regionale competente, che lo presiede, dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo, dal Presidente dell'ENDAS Abruzzo e dai rappresentanti subregionali eletti o nominati ai sensi dello Statuto UNPLI e dello Statuto dell'ENDAS, regolarmente in carica (19).
5. Tutti i membri del Tavolo tecnico possono delegare altre persone a rappresentarli.
6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 il Tavolo tecnico è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri quattro dei componenti indicati al comma 4 o loro delegati (20).
7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Tavolo tecnico è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio competente o suo delegato.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.

(18) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera g), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

(20) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, lettera h), L.R. 3 novembre 2022, n. 29, a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Tutela della denominazione Pro Loco.

1. La denominazione Pro Loco è riservata alle associazioni iscritte all'Elenco regionale (21).

2. Le associazioni denominate Pro Loco che non intendano iscriversi all'Elenco regionale sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (21).

3. Qualora la Regione Abruzzo abbia riscontrato che nel territorio regionale opera un'associazione denominata Pro Loco non iscritta all'Albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.

4. Qualora l'associazione non provveda, la Regione denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine Pro Loco.

(21) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

Art. 9 Consorzi e forme di cooperazione.

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le Pro Loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.

Art. 10 Attività di monitoraggio.

1. La Giunta regionale rende annualmente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di promozione e riconoscimento delle Associazioni Pro Loco.
2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, con particolare riferimento alle modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e all'ammontare dei contributi corrisposti, evidenziando le eventuali criticità emerse.

Art. 11 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale al Titolo 2, Missione 07, Programma 01, Capitoli 242393 e 242396.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 12 Norma transitoria.

1. Le Pro Loco già iscritte agli Albi provinciali ai sensi della L.R. 30/2004, sono iscritte di diritto in un Elenco regionale provvisorio delle Pro Loco istituito presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT (22).
2. Le Pro Loco iscritte all'Elenco regionale provvisorio di cui al comma 1 sono tenute al perfezionamento della propria iscrizione all'Elenco regionale di cui all'articolo 4, presentando entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2016 regolarmente approvato dagli organi sociali, con allegata la comunicazione di aggiornamento dei dati della Pro Loco di cui alla scheda tecnica appositamente predisposta dal Servizio regionale (22).
3. Le Pro Loco che non avessero ottemperato al comma 2, sono cancellate d'ufficio dall'Elenco regionale definitivo che la Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul BURAT (22).
4. Le Pro Loco cancellate d'ufficio, di cui al comma 3, possono riproporre istanza d'iscrizione secondo quanto stabilito all'articolo 4.
5. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella L.R. 30/2004.
6. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

(22) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, della stessa legge).

Art. 13 Abrogazione e sostituzione.

1. La L.R. n. 30/2004 è abrogata.
2. Ogni riferimento alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.

Art. 14 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. 25 marzo 2016, n. 5 (1).

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 85.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

Art. 2 Definizione ed ambito d'intervento.

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

- a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
 - b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.
2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
 3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.
 4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

Art. 3 Attività.

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:
 - a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;
 - b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locale;
 - c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
 - d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
 - e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

Art. 4 Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale.

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.
2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
- b) accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;
- c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;
- d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

Art. 5 Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco.

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.
2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 6 Convenzioni.

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità:
 - a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
 - b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
 - c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
 - d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.
2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

Art. 7 Bandi per contributi regionali.

1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3 (2).
3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.
4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.
5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 giugno 2022, n. 958 e la Delib.G.R. 12 giugno 2023, n. 958.

Art. 8 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (3).

(3) Comma così modificato dall' art. 53 comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 9 Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 10 Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro- Loco").

Art. 11 Disposizioni transitorie.

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. 11 aprile 1996, n. 17 (1).

Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° maggio 1996, n. 9.

Art. 1

Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria.

1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione dell'accoglienza turistica che si attua principalmente mediante (2):

a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio (3);

b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

2. La Regione riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

(2) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 luglio 2002, n. 28. Il testo originario era così formulato: «a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica delle risorse locali;».

Art. 2

Albo regionale.

1. Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Regione che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto (4).

3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Regione può disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale (5);

b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possieda caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica (6);

c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località (7);

d) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi vari, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo della Pro Loco, siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione (8).

4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Comma sostituito dapprima dall'art. 2, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 e poi così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015.

(5) La presente lettera, introdotta dall'art. 2, comma 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 in sostituzione dell'originaria lettera b), è stata così modificata modificato dall'art. 44, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015.

In pari tempo il comma 2 del medesimo art. 2 ha abrogato l'originaria lettera a), del seguente tenore: «a) che la Pro Loco non sia ubicata in Comune sede di A.P.T. né in Comune capoluogo di Provincia;».

(6) La presente lettera è stata introdotta dall'art. 2, comma 4, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 in sostituzione dell'originaria lettera c), il cui testo era così formulato: «c) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco posseda attrattive turistiche o comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di interesse e di valorizzazione turistica;».

(7) La presente lettera è stata introdotta dall'art. 2, comma 5, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 in sostituzione dell'originaria lettera d), il cui testo era così formulato: «d) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta con atto pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, da almeno due anni e che lo statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località;».

(8) La presente lettera (in origine lettera e), è divenuta lettera d) per effetto dell'art. 2, comma 6, L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

Art. 3

Cancellazione dall'Albo.

1. La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1 (9).

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Regione (10).

(9) Comma sostituito dapprima dall'art. 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28 e poi così modificato dall'art. 45, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015.

(10) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4

Rapporti di collaborazione.

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nel settore dell'accoglienza turistica, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico e gli enti locali competenti per territorio (11).

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere promossi e istituiti dalle Pro Loco uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi e nei limiti della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni (12).

(11) Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(12) Comma così modificato dall'art. 46, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 5

Contributi alle Pro Loco (13).

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

(13) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2004, n. 14, a decorrere dalla data di soppressione delle APT e dall'art. 32, comma 3, L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, a decorrere dalla medesima data di soppressione delle APT, è stato, nuovamente, così sostituito dall'art. 47, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributi alle Pro Loco. 1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.».

Art. 6

Norme finali e transitorie.

1. La legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 (istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) è abrogata.

2. Le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, effettuate ai sensi della legge regionale n. 6 del 1975 sono mantenute con lo stesso numero d'ordine.

L.R. 4 agosto 2022, n. 20 (1).

Disciplina delle associazioni Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 5 agosto 2022, n. 41.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Molise riconosce, favorisce e sostiene le associazioni Pro Loco, di seguito denominate "Pro Loco", con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio.

Art. 2 Attività delle Pro Loco.

1. Le Pro Loco sono associazioni di natura privatistica, senza finalità di lucro, che svolgono attività di promozione sociale e di valorizzazione del territorio regionale. Esse, al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono realizzare le seguenti attività (2):

- a) valorizzazione delle risorse turistiche e culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale ed immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione territoriale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) iniziative di sviluppo territoriale attraverso le quali rilanciare la tipicità delle produzioni agroalimentari quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio in termini di promozione turistica;
- e) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

2. Le Pro Loco e i Consorzi di Pro Loco realizzano le proprie attività all'interno dell'ambito comunale di riferimento ovvero nell'ambito delle Unioni di Comuni.

3. Le Pro Loco e i Consorzi di Pro Loco possono concorrere a realizzare progetti e iniziative al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza a seguito di appositi accordi sottoscritti con le altre Pro Loco territorialmente interessate.

(2) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative (3)

1. La Regione riconosce il ruolo e le attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al venti per cento di quelle operanti sul territorio regionale.

3. La Regione definisce forme di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

4. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività relative alla programmazione e alla definizione di progetti in materia turistica e culturale.

(3) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Albo regionale delle associazioni Pro Loco.

1. È istituito presso la struttura della Giunta regionale competente per materia l'Albo regionale delle associazioni Pro Loco.
2. La richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 deve essere presentata alla Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con provvedimento del dirigente del servizio regionale competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:
 - a) fruire della denominazione "Pro loco" o "Consorzio di Pro Loco";
 - b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Molise;
 - c) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, nei casi disciplinati dalle leggi regionali;
 - d) stipulare i protocolli d'intesa o le collaborazioni di cui all'articolo 9.
4. L'albo regionale delle Pro Loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
5. Le Pro Loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova istituzione.
6. Le Pro Loco iscritte ai sensi del comma 5 devono adeguare i requisiti alle disposizioni della presente legge.
7. L'Albo regionale è soggetto a revisione annuale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'Albo regionale di cui all'articolo 4 la Pro Loco che svolge le attività previste all'articolo 2 e per la quale concorrono i seguenti requisiti:
 - a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
 - b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, acquisito il parere non vincolante del comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;
 - c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto.

2. Il dirigente del servizio regionale competente per materia con proprio provvedimento dispone la cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 1 e/o la medesima Pro Loco non svolga più le funzioni di cui all'articolo 2.

Art. 6 Statuto delle Pro Loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, le Pro Loco devono adottare uno statuto che, ispirandosi ai principi generali di democrazia di gestione e di partecipazione popolare ed in linea con le previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. preveda (4):

- a) la possibilità di iscrizione per i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, ne facciano richiesta;
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione della Pro Loco;
- c) l'utilizzazione delle risorse finanziarie esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- [e] la pubblicità delle sedute degli organi, ove previsto (5);]
- f) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Pro Loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (6)

(4) Alinea così modificato dall' art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(5) Lettera abrogata dall' art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(6) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante prò tempore e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del certificato di attribuzione di partita Iva o codice fiscale;

c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi statutari e sul numero dei soci tesserati;

d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;

2. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente del servizio regionale competente per materia adotta il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle Pro Loco.

3. Devono essere comunicati alla competente struttura regionale entro sessanta giorni (7):

a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) lo scioglimento dell'associazione.

(7) Alinea così modificato dall' art. 4, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Punti comunali di informazione ed accoglienza turistica.

1. È istituito l'elenco regionale dei punti comunali di informazione e accoglienza turistica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le Pro Loco iscritte all'Albo regionale, d'intesa con il Comune territorialmente competente, possono richiedere alla Giunta regionale l'istituzione del Punto comunale di informazione e accoglienza turistica (I.C.A.T.).

3. Gli I.C.A.T. possono essere previsti e autorizzati esclusivamente a Pro Loco aventi sede in Comuni presso i quali non siano presenti servizi turistici regionali o unità operative dagli stessi dipendenti. In caso di assenza di Pro Loco sul territorio comunale, può essere autorizzata l'istituzione dell'I.C.A.T. al Comune che ne faccia richiesta.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole del Comune competente territorialmente, autorizza le Pro Loco all'apertura di un punto di informazione e accoglienza turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

5. La Regione può incentivare lo sviluppo e la messa in rete degli I.C.A.T. mediante appositi bandi e finanziamenti all'uopo individuati.

5-bis. Gli I.C.A.T. agiscono in collaborazione con la Regione Molise, assessorato regionale al turismo, in linea con gli obiettivi della programmazione regionale in ordine al turismo ed al marketing territoriale, garantendo l'attuazione delle strategie regionali per la valorizzazione turistica delle aree competenti (8).

(8) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 22, a decorrere dal 16 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Protocolli di intesa.

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono stipulare e sottoscrivere con le Pro Loco ovvero i Consorzi di Pro Loco protocolli di intesa per la realizzazione di programmi finalizzati all'attività turistica, alla cultura, al folklore nonché allo sviluppo rurale.
2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 devono definire in maniera specifica:
 - a) le modalità di organizzazione degli eventi turistici locali;
 - b) i criteri di gestione degli uffici predisposti per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
 - c) l'utilizzo, anche a titolo gratuito, dei locali e delle attrezzature a disposizione del Comune.

Art. 10 Contributi regionali.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, un bando per il sostegno al funzionamento e alle attività delle Pro Loco iscritte all'Albo regionale.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse messe a bando devono tener conto di:
 - a) entità del bilancio sociale dell'anno precedente;
 - b) numero di attività realizzate nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2;
 - c) entità delle spese ammissibili e sostenute nell'anno precedente.
3. La Giunta regionale può erogare contributi al Comitato regionale UNPLI Molise per incentivare la realizzazione della Festa regionale delle Pro loco o di altre iniziative di rilevanza regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento o di formazione delle Pro Loco.

Art. 11 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) aggiornamento sul numero delle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
 - b) la diffusione dei protocolli di intesa regolamentati dall'articolo 9 e come questi abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle Pro Loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
 - c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 10 destinati alle Pro Loco indicando altresì i risultati conseguiti.

Art. 12 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 07- Programma 01 -Titolo 1 - Macroaggregato 104.

Art. 13 Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 1 (Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Pro-Loco);
- b) la legge regionale 18 luglio 2008, n. 20. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro- Loco");
- c) la legge regionale 18 luglio 1977, n. 21 (Correzione del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 concernente: Disciplina sull'organizzazione, i compiti e il finanziamento delle Pro-Loco);
- d) la legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco").

Art. 14 Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate ai sensi dell'articolo 13 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. 7 aprile 2000, n. 36 (1).

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 2000, n. 15.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° luglio 2002, n. 33-6463.

Art. 1

Finalità (3).

1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1 Finalità. 1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni.».

Art. 2

Associazioni pro loco: compiti e obiettivi.

1. Le associazioni pro loco si propongono i seguenti obiettivi (4):

a) svolgere una, fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a

tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri Enti in accordo con le Aziende turistiche locali (A.T.L.);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici.

(4) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte e comitati provinciali: riconoscimento dell'attività.

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico - amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a

tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell'U.N.P.L.I. che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attività dei comitati provinciali, rappresenta l'U.N.P.L.I. nei confronti degli Enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.

Art. 4

Albo delle associazioni turistiche pro loco.

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1 (5).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Albo delle associazioni turistiche pro loco. 1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita posseda attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1.».

Art. 5

Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco.

1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'U.N.P.L.I.
2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni.
4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 6

Contributi alle associazioni pro loco (6).

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività (7).
 2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero (8).
- 2-bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) (9).

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.

(6) Vedi la Delib.G.R. 27 novembre 2000, n. 58-1479 con la quale sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri per la concessione dei contributi, per l'anno 2000. Con Delib.G.R. 11 giugno 2001, n. 70-3239 e con Delib.G.R. 7 dicembre 2017, n. 34-6094 sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 dicembre 2020, n. 81-2634 e la Delib.G.R. 26 novembre 2021, n. 26-4177.

(7) Comma così modificato dall'art. 48 comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(8) Comma così modificato dall'art. 48 comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(9) Comma aggiunto dall'art. 48 comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

Art. 7

Finanziamento del programma di attività dell'U.N.P.L.I.

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell'U.N.P.L.I.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'U.N.P.L.I.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività" e "contributi all'Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività", e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.

Art. 9

Norme abrogative.

1. Sono abrogati :

a) l'articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31;

b) l'articolo 28 della L.R. n. 12/1987;

c) il comma 3-bis dell'articolo 38 della L.R. n. 12/1987, aggiunto dalla L.R. n. 31/1998;

d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera");

e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera"), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.

Art. 10**Norma transitoria.**

1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'articolo 28 della L.R. n. 12/1987, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'articolo 4 salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L.R. 11 giugno 2018, n. 25 (1).

Disciplina delle associazioni Pro loco (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 giugno 2018, n. 80.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° luglio 2019, n. 1157.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio (3).

(3) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 2 Definizione e ambito d'intervento .

1. Le pro loco sono associazioni senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l'esercizio delle attività e professioni turistiche:

a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;

b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;

c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;

[d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale. (5) (4)]

2. Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell'ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente interessate.

3. Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

(4) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

(5) Lettera abrogata dall' art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 3 Albo regionale delle associazioni pro loco.

1. È istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia, l'Albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:

a) fruire della denominazione "Pro loco";

b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia erogati per le finalità di cui all'articolo 1 (6);

c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;

d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.

4. L'Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova formazione.

6. Le associazioni iscritte d'ufficio all'Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni (7).

7. L'Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

(6) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

(7) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Può essere iscritta all'Albo regionale l'associazione pro loco che svolge le attività previste dall'articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;

c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;

d) disponga di adeguati locali sociali.

Art. 5 Statuto delle associazioni pro loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto deve prevedere:

- a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;
- c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
- d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;
- e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni avviene in conformità alla normativa statale vigente (8).

[2. Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni (9).]

[3. La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie (10).]

(8) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

(9) Comma dapprima sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 aprile 2021, n. 5 e poi abrogato dall' art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

(10) Comma abrogato dall' art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

Art. 6 Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco.

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.
2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul territorio provinciale.
3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

4. Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio regionale.
5. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
6. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia regionale turismo (ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 7 Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - c) elenco soci;
 - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
 - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
 - f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.
4. Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:
 - a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) la variazione di sede di un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all'interno dello stesso comune;
 - c) lo scioglimento dell'associazione.

[5. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative. (11)]

6. Nel caso in cui più associazioni che svolgono la propria attività nel medesimo Comune richiedano in pari data l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi sottoscrittori dimostrano una specifica esperienza in materia turistica-culturale;
- b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità (12).

7. A parità di requisiti si fa ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni all'Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

(11) Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

(12) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 8 Comitato regionale UNPLI.

1. Il Comitato regionale della Puglia dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'articolo 6.

1-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei contributi regionali e le modalità di rendicontazione (13).

(13) Comma aggiunto dall' art. 31, comma 1, L.R. 10 agosto 2018, n. 44, a decorrere dal 13 agosto 2018.

Art. 9 Attività di vigilanza, controllo e verifica.

1. La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:
 - a) esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;
 - b) verifica con cadenza triennale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione.
 2. All'esito delle attività di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento (14).
- (14) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo regionale.

1. Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) manifesta impossibilità di funzionare;
 - c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
2. La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento della causa di cancellazione.

Art. 11 Convenzioni e collaborazioni.

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
 - a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
 - b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
 - [c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi; (15)]

d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all'articolo 6, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

(15) Lettera abrogata dall' art. 7, comma 1, L.R. 19 aprile 2021, n. 5, a decorrere dal 22 aprile 2021.

Art. 12 Bandi per contributi regionali (16).

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

3. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il punto 1, Delib.G.R. 9 luglio 2020, n. 1067.

Art. 13 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:

a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;

b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;

c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14 Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. n. 27/1990.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A

Statuto tipo "Associazione Pro loco"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

1.1 In data _____, presso il notaio dott. _____ in _____, /presso _____, è stata costituita, con atto pubblico n. _____ registrato a _____ il _____, /scrittura privata autenticata/registrata a _____ il _____ l'Associazione _____ con sede legale nel Comune di _____.

1.2 L'Associazione assumerà la denominazione Pro loco a seguito dell'iscrizione nell'Albo regionale.

1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale.

2.1 La Pro loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di _____ (o nella località).

2.3 Nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale può operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le Pro loco territorialmente interessate.

Art. 3 Finalità.

3.1 La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
- b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
- c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
- d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

3.2 La Pro loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Puglia anche tramite l'Agenzia regionale Pugliapromozione.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio.

4.1 Il patrimonio della Pro loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il _____ di ogni anno;
- b) contributi di cittadini privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche.

4.2 I beni materiali acquistati dalla Pro loco devono risultare in un apposito registro inventario.

Art. 5 Soci.

5.1 L'attività dell'associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2 I soci della Pro loco si distinguono in soci Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.

- a) Sono soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
- b) Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- c) Sono soci Benemeriti i soci nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro loco.
- d) Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio d'Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

5.3 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.4 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri.

6.1 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro loco.

6.2 Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.3 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico e non operare in concorrenza con l'attività della Pro loco.

Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio.

7.1 L'ammissione a socio della Pro loco viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.2 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la Pro loco, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro loco o incompatibile con le attività della stessa.

7.3 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Pro loco ai sensi dell'Art. 7.2, con obbligo di rendere nota la motivazione.

Art. 8 Organi.

8.1 Sono organi della Pro loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Presidente onorario.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci.

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro loco.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio d'Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio d'Amministrazione.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Le sedute dell'Assemblea dei soci devono essere pubblicizzate.

Art. 10 Il Consiglio d'Amministrazione.

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino al massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione in seno al Consiglio d'Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.8 il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro loco entro il _____ decade automaticamente dalla carica.

10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

10.11 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statuari.

10.12 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.13 Le sedute del Consiglio d'Amministrazione devono essere pubblicizzate.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente.

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d'Amministrazione. Possono essere riconfermati.

11.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro loco.

11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro loco.

11.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Il Segretario e il Tesoriere.

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro loco e le relative registrazioni.

12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) redige la stesura dei bilanci;
- c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

13.1 il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall'Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso

che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

13.2 I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 Il Presidente Onorario.

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro loco.

14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d'Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 Disposizioni Varie.

15.1 La Pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

15.5 il Consiglio d'Amministrazione delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro loco nell'ambito delle attività istituzionali.

15.6 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro loco presso l'Ufficio di Registro competente.

15.7 La Pro loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.

15.8 La Pro loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.9 La Pro loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.10 Tutte le cariche all'interno della Pro loco sono elettive.

Art. 16 Scioglimento dello Pro loco.

16.1 La Pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

16.2 Lo scioglimento della Pro loco deve essere comunicato alla Struttura regionale competente per materia nonché al Comune di sede.

16.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

16.4 Nel caso di scioglimento della Pro loco, esauditi i debiti pendenti, i beni residui saranno devoluti ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 17 Riferimenti legislativi.

17.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro loco e nella legge sulle Pro loco della Regione Puglia.

Art. 18 Norma transitoria.

18.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a il _____ ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 (1).

Disciplina delle associazioni pro loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 ottobre 2014, n. 103.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità.

1. Ai sensi della presente legge, la Regione del Veneto riconosce come associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa, consista nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e concorra alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

Art. 2 Associazioni Pro Loco e loro attività.

1. L'attività delle Pro Loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto",

nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

2. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, i consorzi di Pro Loco possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti e, con riguardo ai comuni in cui non operano Pro Loco, i consorzi di Pro Loco possono concludere accordi con i comuni stessi.

Art. 3 Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e sue articolazioni.

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività entro il territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI.

Art. 4 Albo regionale.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Pro Loco.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale è presentata alla Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco e comunicata al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. L'iscrizione all'albo regionale costituisce requisito per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.

1. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco che svolga le attività previste dall'articolo 2 da almeno un anno e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'albo regionale. Possono essere riconosciute anche più Pro Loco per comune, purché non operanti nella medesima località, sentito il parere del comune;

- b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 6.
2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, e, per conoscenza, al Comitato regionale dell'UNPLI.
 3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale della Pro Loco che si sciogla volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 o che svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6 Statuto delle Pro Loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, lo statuto della Pro Loco deve prevedere:
 - a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
 - b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità e attività di cui agli articoli 1 e 2;
 - d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.

Art. 7 Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI (2).

1. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI di cui all'articolo 3, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 dicembre 2014, n. 2753, la Delib.G.R. 14 maggio 2019, n. 621, la Delib.G.R. 6 dicembre 2019, n. 1846, la Delib.G.R. 18 novembre 2022, n. 1466 e i punti 2 e 4, Delib.G.R. 26 gennaio 2023, n. 72.

Art. 8 Bandi per i contributi regionali (4).

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per le finalità previste dall'articolo 1, disciplina con il provvedimento di cui all'articolo 10 i criteri e le modalità della procedura selettiva per la

concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale (3):

- a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
- b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.

(3) Alinea così modificato dall' art. 26, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 74 della medesima legge).

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 luglio 2016, n. 1173, la Delib.G.R. 4 giugno 2019, n. 767, il punto 2, Delib.G.R. 22 marzo 2022, n. 283, il punto 4, Delib.G.R. 26 gennaio 2023, n. 72, il D. Dirett. reg. 20 aprile 2023, n. 115 e la Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 458.

Art. 9 Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 8, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello stanziamento finalizzato alle attività regionali di informazione e accoglienza turistica (capitolo 102078).

Art. 10 Disposizioni integrative e attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta disposizioni integrative e applicative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui all'articolo 8.

Art. 11 Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- b) l'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. L'articolo 50, comma 4, lettera h), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è abrogato a decorrere dall'istituzione dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie.

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi dall'articolo 11 della presente legge, sono iscritte d'ufficio all'albo regionale di cui all'articolo 4 e presentano, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'articolo 10, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5. Decorso inutilmente tale termine, le Pro Loco sono cancellate dall'albo regionale, in conformità alle previsioni dell'articolo 5, comma 3.

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. 17 settembre 2018, n. 52 (1).

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 17 settembre 2018, n. 41, parte prima.

(2) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 3 ottobre 2018, n. 791.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1 Contributi alle associazioni pro loco.

1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2 Erogazione del contributo e relazione.

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 2-bis Contributi per l'anno 2019 (3).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi "una tantum" sull'esercizio finanziario 2019, sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3, e dell'articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:
 - a) l'anno di cui all'articolo 1, comma 2, è il 2019;
 - b) il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
 - c) il termine di cui all'articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.

(3) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, L.R. 26 luglio 2019, n. 48, a decorrere dal 1° agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Norma finanziaria.

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all'esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 330.000,00.

1-bis Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2-bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" (4).

(4) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 1, L.R. 26 luglio 2019, n. 48, a decorrere dal 1° agosto 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

L.R. 19 novembre 2020, n. 22 (1).

Disciplina delle Associazioni pro loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 novembre 2020, n. 109.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

promulga

la seguente legge

Art. 1 Definizione e ambito di intervento.

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.
2. Nell'ambito di programmi e interventi aventi valenza sovra comunale, le Pro Loco possono operare al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, ovvero se sul territorio non operano Pro Loco, direttamente con i comuni interessati.

Art. 2 Finalità.

1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:

- a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale e folkloristico (2);
- b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;
- c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
- d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.

(2) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Attività delle Pro Loco.

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale, nonché altre attività culturali (3);
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
- c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
- e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
- f) attività ricreative e del tempo libero.

[2. Le Pro Loco perseguono le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Possono, altresì, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (4).]

(3) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 4 Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco (5).

1. La Regione riconosce le attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e dell'Ente Pro Loco Italiane (EPLI) nelle loro articolazioni territoriali, quali organismi di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.

2. La Giunta regionale può concludere con gli organismi di rappresentanza di UNPLI e EPLI accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.

(5) Articolo così sostituito dall' art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Albo regionale delle Pro Loco.

1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco in presenza dei seguenti requisiti (6):

a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3;

b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità (7);

c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;

d) disponibilità di una sede sociale;

e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale (8).

3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

(6) Alinea così modificato dall' art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(7) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale.

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 possono:

- a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organismi collegiali;
- b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.

Art. 7 Statuto delle Pro Loco.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:

- [a) che gli associati siano residenti nel comune e, per i soggetti che non siano residenti, che svolgano le attività di cui all'articolo 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro Loco (9);]
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti sociali;
- c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
- [e) in caso di scioglimento o estinzione della Pro Loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) (9).]

(9) Lettera abrogata dall' art. 4, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - c) elenco associati;
 - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;
 - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
2. L'istanza indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.

Art. 9 Cancellazione dall'Albo regionale.

1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione sono comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:
 - a) scioglimento volontario;
 - b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;
 - c) svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui all'articolo 3;
 - d) gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;
 - e) impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.

Art. 10 Convenzioni e collaborazioni.

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
 - a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
 - b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
 - c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;

d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Le Pro Loco possono autonomamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

Art. 11 Contributi alle associazioni Pro Loco (10).

[1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi.

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.]

(10) Articolo abrogato dall' art. 5, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 3, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Clausola di invarianza degli oneri finanziari.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 13 Disposizione transitoria.

1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti prescritti dalla presente legge, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione.

Art. 14 Abrogazioni.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole "provinciale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalla seguente: "regionale".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 15 e 16 della L.R. 8/2008;

b) le lettere h) e o) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Art. 15 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Testo a fronte



Progetto di legge n. 208/12^

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

Luglio 2023

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22	Proposta di legge n. 208/12^ "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".
Disciplina delle Associazioni Pro Loco	Disciplina delle Associazioni Pro Loco
<p>Art. 1 (Definizione e ambito di intervento)</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.</p> <p>2. Nell'ambito di programmi e interventi aventi valenza sopra comunale, le Pro Loco possono operare al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, ovvero se sul territorio non operano Pro Loco, direttamente con i comuni interessati.</p> <p>Art. 2 (Finalità)</p>	<p>Art. 1 (Definizione e ambito di intervento)</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.</p> <p>2. Nell'ambito di programmi e interventi aventi valenza sopra comunale, le Pro Loco possono operare al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, ovvero se sul territorio non operano Pro Loco, direttamente con i comuni interessati.</p> <p>Art. 2 (Finalità)</p>

1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:

- a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale locale e folkloristico;
- b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;
- c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
- d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.

Art. 3

(Attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale, nonché altre attività culturali;
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi

1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:

- a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale locale e folkloristico;
- b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;
- c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
- d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.

Art. 3

(Attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale, nonché altre attività culturali;
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi

finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
f) attività ricreative e del tempo libero.

2. [Le Pro Loco perseguono le proprie finalità mediante lo svolgimento in via Principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Possono, altresì, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 e

finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
f) attività ricreative e del tempo libero.

2. [Le Pro Loco perseguono le proprie finalità mediante lo svolgimento in via Principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Possono, altresì, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 e

attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.]

Art. 4

(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con l'UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.

Art. 5

(Albo regionale delle Pro Loco)

1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.
2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco in presenza dei seguenti requisiti:

attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.]

Art. 4

(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con l'UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.

Art. 5

(Albo regionale delle Pro Loco)

1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.
2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco in presenza dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo;
- b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità;
- c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;
- d) disponibilità di una sede sociale;
- e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale.

3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art.6

(Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 possono:

- a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo;
- b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità;
- c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;
- d) disponibilità di una sede sociale;
- e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco.**

3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art.6

(Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 possono:

- a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organismi collegiali;
- b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.

Art. 7

(Statuto delle Pro Loco)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:

- a) [che gli associati siano residenti nel comune e, per i soggetti che non siano residenti, che svolgano le attività di cui all'articolo 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro Loco;]
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti sociali;
- c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) [in caso di scioglimento o estinzione della Pro Loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, la devoluzione del patrimonio

- a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organismi collegiali;
- b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.

Art. 7

(Statuto delle Pro Loco)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:

- a) [che gli associati siano residenti nel comune e, per i soggetti che non siano residenti, che svolgano le attività di cui all'articolo 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro Loco;]
- b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti sociali;
- c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) [in caso di scioglimento o estinzione della Pro Loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, la devoluzione del patrimonio

residuo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).]

Art. 8

(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - c) elenco associati;
 - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;
 - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
2. L'istanza indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.

residuo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).]

Art. 8

(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - c) elenco associati;
 - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;
 - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
2. L'istanza indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.

Art. 9

(Cancellazione dall'Albo regionale)

1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione sono comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:

- a) scioglimento volontario;
- b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;
- c) svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui all'articolo 3;
- d) gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;
- e) impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.

Art. 10

(Convenzioni e collaborazioni)

Art. 9

(Cancellazione dall'Albo regionale)

1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione sono comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:

- a) scioglimento volontario;
- b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;
- c) svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui all'articolo 3;
- d) gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;
- e) impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.

Art. 10

(Convenzioni e collaborazioni)

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:

- a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
- b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
- c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
- d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Le Pro Loco possono autonomamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

[Art. 11 (Contributi alle associazioni Pro Loco) 1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi. 2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche,

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:

- a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
- b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
- c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
- d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Le Pro Loco possono autonomamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

[Art. 11 (Contributi alle associazioni Pro Loco) 1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi. 2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche,

culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero. 3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.]

Art. 12

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 13

(Disposizione transitoria)

1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti prescritti dalla presente legge, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione.

Art. 14

(Abrogazioni)

culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero. 3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.]

Art. 12

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 13

(Disposizione transitoria)

1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti prescritti dalla presente legge, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole "provinciale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalla seguente: "regionale".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 15 e 16 della l.r. 8/2008;
- b) le lettere h) e o) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole "provinciale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalla seguente: "regionale".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 15 e 16 della l.r. 8/2008;
- b) le lettere h) e o) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.